



CAMERA DI COMMERCIO
BARI



SETTORE ANAGRAFICO – CERTIFICATIVO

DETERMINAZIONE N. 22 /C DEL (data di protocollazione del provvedimento)

OGGETTO: “ MINDESK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA “ C.F./R.I. 07716840728 -Cancellazione delle start-up innovative per la perdita di uno dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE ANAGRAFICO-CERTIFICATIVO

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista la Deliberazione n. 43 del 14.04.2015, con la quale la Giunta Camerale ha adottato la nuova struttura organizzativa dell'Ente camerale;
- Vista altresì la Deliberazione n. 84 del 25.07.2019 con la quale la Giunta Camerale ha tra l'altro confermato la struttura organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari adottata con la suddetta deliberazione;
- Vista la Deliberazione n. 50 del 27.06.2019 con la quale la Giunta Camerale ha conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale *ad interim* del Settore Anagrafico Certificativo, nominandolo Conservatore del Registro Imprese di Bari ;
- Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 118 del 25.10.2019, avente ad oggetto “Parere ANAC in ordine ad un'ipotesi di inconfiribilita' di cui al D.Lgs. n. 39/2013:determinazioni“, con la quale fra l'altro , vengono confermati, fino all'adozione della nuova struttura amministrativa della C.C.I.A.A. di Bari, tutti gli incarichi dirigenziali con le richiamate deliberazioni n. 50 del 27.06.2019 e n. 84 del 25.07.2019;



- Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;
- Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;
- Premesso che ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 e s.m.i. " *L'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: ... b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi); ..."*;
- Preso atto che la società **"MINDESK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" C.F./R.I. 07716840728** alla data odierna, non possiede più il requisito sopra richiamato in quanto risulta essere costituita da oltre sessanta mesi;
- Considerato che ai sensi dell'art. 25, comma 8 della citata normativa *" Per le start – up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, a cui la start – up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione"*;
- Vista la Circolare n. 3696/c del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 febbraio 2017 che ha regolamentato la disciplina dei controlli di competenza degli Uffici del Registro delle Imprese, sia in sede di iscrizione delle imprese nell'apposita sezione speciale, che durante la loro permanenza nella sezione;
- Vista la comunicazione trasmessa tramite PEC all'impresa interessata, prot. n. 17921 del 5 marzo 2020 , con la quale è stata rappresentata la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art.25 comma 2 lett. b) del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 e s.m.i. ed il conseguente avvio della procedura di cancellazione dall'apposita sezione speciale, permanendo l'iscrizione di ciascuna di esse in sezione ordinaria;
- Visto l'articolo 25 comma 16 del Decreto Legge n. 179/2012 convertito con Legge 221/2012 che recita *" Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15 .."*;



- Considerato che quindi occorre provvedere alla rimozione della stessa dalla sezione speciale start-up innovative per i motivi suesposti;
- Ritenuto preminente l'interesse pubblico costituito dall'esigenza di garantire un funzionamento più efficace ed efficiente del sistema pubblicitario delle imprese, per evitare che siano forniti dati e statistiche non rispondenti al vero e che, in particolare, tali informazioni siano in contrasto con quelle che sono le disposizioni vigenti in materia,
- Considerato che la cancellazione prevista dall'art. 25, comma 16 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 e s.m.i. si traduce in una iscrizione e produce il venir meno della citata sezione speciale in capo all'impresa, fermo restando l'iscrizione della medesima nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
- Vista la Circolare n. 16/E della Agenzia delle Entrate del 11/06/2014;
- Preso atto che la predetta comunicazione trasmessa via PEC all'impresa coinvolta deve ritenersi effettuata quale comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dalla sezione Start – Up Innovative del Registro Imprese, ex art. 8 della Legge 241/90;
- Verificato che, per quanto attiene la suindicata impresa, non è stato fornito alcun riscontro e, a tutt'oggi la stessa non ha provveduto volontariamente a richiedere la cancellazione dalla sezione speciale “Start-up Innovative” o al passaggio nella sezione delle PMI Innovative;
- Viste le disposizioni stabilite dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 e s.m.i.;
- Visto il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 marzo 2016 n. 79330 in merito all'Ufficio competente per l'adozione del provvedimento finale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile P.O. “Segreteria del Conservatore”, Dr. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;
- Ritenuto necessario procedere

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

l'iscrizione d'Ufficio della cancellazione dalla sezione speciale delle “Start -Up Innovative” del Registro delle Imprese di Bari della società “ MINDESK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA “ C.F./R.I. 07716840728 , permanendo l'iscrizione della stessa nella Sezione Ordinaria.



CAMERA DI COMMERCIO
BARI



Dispone che la relativa trascrizione sia effettuata a cura del Servizio preposto sulla posizione R.E.A. n. 576676 e che questo provvedimento sia comunicato all'impresa tramite P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese o, nel caso quest'ultimo risulti irregolare o non iscritto, tramite il servizio postale ordinario, all'indirizzo della sede legale della società.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro otto (8) giorni dalla ricezione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 2189 C.C., comma 3.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

(Avv. Vincenzo PIGNATARO)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005